

Allegato "A" al n.86625/26730 di Repertorio

STATUTO FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Articolo 1

Denominazione e sede

È costituita una Fondazione di partecipazione denominata "**Fondazione Varese Welcome**", specie di fondazione disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile.

La Fondazione ha sede legale in **Varese**.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

Articolo 2

Natura e disciplina

La Fondazione, persona giuridica di diritto privato, senza fine di lucro, dotata di piena capacità giuridica e di autonomia patrimoniale, è regolata dalle norme del presente Statuto, da quelle del codice civile sulle fondazioni e dalle altre norme di legge applicabili.

La Fondazione, dotata di autonomia finanziaria, è gestita secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; non può distribuire o assegnare, in qualsiasi forma, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai propri soci, ai componenti dei propri organi e ai propri dipendenti.

Articolo 3

Scopi

La Fondazione si propone quale fine di pubblica utilità, di promuovere lo sviluppo del turismo nell'ambito della provincia di Varese, di valorizzare l'immagine turistica della provincia a livello nazionale e internazionale, anche con il coordinamento dell'azione e dei soggetti interessati alla promozione turistica del territorio.

La Fondazione potrà promuovere e realizzare ogni attività ritenuta utile per il raggiungimento dello scopo, e, in particolare:

- favorire la crescita dell'attrattività della destinazione della Provincia di Varese attraverso attività di promozione, comunicazione e informazione;
- diffondere la cultura dell'accoglienza e dell'ospitalità turistica;
- favorire l'integrazione dell'offerta turistica del territorio;
- favorire lo sviluppo di nuove infrastrutture turistiche in grado di attrarre nuovi target;
- valorizzare gli asset caratteristici del territorio con particolare riferimento a quello turistico-sportivo;
- promuovere la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati al fine di ottimizzare l'uso delle risorse secondo una logica di integrazione;
- promuovere e valorizzare le risorse turistiche della provincia varesina anche attraverso la diretta realizzazione, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti e servizi volti ad attrarre i turisti e favorire il soggiorno o la permanenza;
- svolgere ogni altra attività che sia ritenuta idonea o di supporto al perseguimento delle finalità.

Articolo 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri:

- l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve, medio o lungo termine;
 - la locazione, l'assunzione in concessione o in comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, o in altra forma consentita dalla legge, di immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri ed altri beni, ivi compresa la dismissione al termine della vita utile o al venir meno dell'utilità per gli scopi della Fondazione;
 - la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano ritenute opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque e a qualunque titolo da essa posseduti o detenuti;
 - c) stipulare convenzioni ai sensi della normativa vigente, anche per l'affidamento a terzi, pubblici e privati, di parte delle attività;
 - d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - e) promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, seminari, curando la pubblicazione dei relativi atti e documenti, e tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori del settore;
 - f) fruire di contributi dell'Unione Europea, statali, regionali, provinciali e comunali, ovvero di ogni altro ente e istituzione nazionale e internazionale, senza limitazioni quanto ai soggetti finanziatori, nonché di tutte le agevolazioni previste dalla legge;
 - g) fruire di contributi e donazioni da parte di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;
 - h) svolgere tutte le operazioni e le attività economiche, finanziarie, mobiliari, immobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali che si rendessero necessarie o utili al perseguimento delle sue finalità;
 - i) svolgere attività editoriale, curando direttamente o indirettamente la pubblicazione e la diffusione di materiale promozionale;
 - l) svolgere attività di coordinamento dell'informazione turistica nell'area di riferimento;
 - m) svolgere attività di studio e di ricerca per il perseguimento degli scopi istituzionali;
 - n) svolgere ogni altra attività che sia ritenuta idonea o di supporto al perseguimento delle finalità.

Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle connesse o accessorie, in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione, sempre realizzate nei limiti di legge.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal Fondo di Dotazione, costituito dal conferimento iniziale di 30.000,00 euro del Socio Fondatore;

- b) dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati in conformità alle norme del presente Statuto e alle altre norme vigenti per le fondazioni, nonché quelli alla stessa pervenuti a titolo di liberalità, anche *mortis causa*, e che siano destinati al perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente;
- c) da erogazioni, donazioni, lasciti, eredità ed elargizioni di enti o di privati e da eventuali contributi dell'Unione Europea, dello Stato e di altri enti pubblici, territoriali e non, finalizzati all'incremento del patrimonio;
- d) da ogni altra entrata, compresa la parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà essere destinata ad incremento del Patrimonio.

È obbligatoria la conservazione ed il mantenimento del patrimonio durante la vita della Fondazione; il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statuari e deve essere gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro.

Articolo 6

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle quote di partecipazione del Socio Fondatore e dei Soci di Partecipazione, intrasferibili ed irripetibili e dai contributi da questi ultimi in qualsiasi forma concessi;
- b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività;
- c) da donazioni o lasciti testamentari che non siano espressamente destinati al patrimonio;
- d) da eventuali contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti pubblici territoriali e non e da altri enti pubblici o privati, che non siano espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Articolo 7

Partecipanti alla Fondazione

Possono partecipare alla Fondazione oltre al fondatore che si definisce Socio Fondatore esclusivamente enti pubblici territoriali e non, persone giuridiche pubbliche, società pubbliche e private la cui maggioranza del capitale sia detenuta da persone giuridiche pubbliche o enti pubblici che si definiscono Soci di Partecipazione.

Articolo 8

Socio Fondatore

È Socio Fondatore della Fondazione la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Varese.

Il Socio Fondatore ha partecipato, versando il Fondo di Dotazione, all'atto costitutivo, del quale fa parte integrante e sostanziale lo statuto; le modifiche dello statuto, eventuali operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione ex articolo 42-bis Cod. Civ., lo scioglimento e la destinazione del patrimonio devono essere deliberate nel rispetto della volontà del Socio Fondatore.

Al Socio Fondatore compete la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

La quota di partecipazione del Socio Fondatore al Fondo di Gestione è fissata, per il primo esercizio, nella misura di 270.000,00 euro e nel

secondo e nel terzo esercizio nella misura di 300.000,00 euro annui.

Articolo 9

Soci di Partecipazione

Sono Soci di Partecipazione i soggetti di cui al precedente articolo 7 per i quali, a seguito di richiesta di adesione alla Fondazione e di impegno formale a partecipare alla Fondazione e a concorrere al Fondo di Gestione mediante il versamento della quota di partecipazione per almeno i primi tre esercizi a decorrere dalla costituzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato l'ammissione.

Rimane inteso che, per i soggetti che chiedessero l'adesione alla Fondazione in esercizi successivi al primo, l'impegno formale a partecipare alla Fondazione e a concorrere al Fondo di Gestione di cui sopra riguarderà gli esercizi mancanti sino al compimento del triennio decorrente dalla costituzione della Fondazione.

I Soci di Partecipazione concorrono annualmente al Fondo di Gestione con quote di partecipazione determinate secondo la metodologia di seguito indicata.

Per i primi tre esercizi a decorrere dalla costituzione della Fondazione:

- a. gli enti pubblici territoriali sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2023, come da allegato A;
- b. i soggetti diversi dagli enti pubblici territoriali sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Successivamente ai primi tre esercizi, le quote di partecipazione verranno determinate dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno individuato dal Consiglio stesso o sulla base di altro criterio analogo.

L'adesione di nuovi Soci di Partecipazione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a seguito di richiesta presentata dall'aspirante socio.

Nei primi tre esercizi a decorrere dalla costituzione della Fondazione, non è consentito, per nessun motivo, il recesso dei Soci.

Il recesso del Socio, successivamente ai primi tre esercizi, non conferisce alcun diritto alla restituzione delle quote di partecipazione o contributi versati, né alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Articolo 10

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Revisore Legale;
- le Commissioni Tecniche e Funzionali.

L'assunzione di cariche negli organi della Fondazione, ad eccezione del Revisore Legale, è onorifica e dà luogo, esclusivamente, al rimborso delle spese sostenute e documentate.

Articolo 11

Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci: Socio Fondatore e Soci di Partecipazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e nomina un segretario.

Alle riunioni dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i componenti

del Consiglio di Amministrazione ed il Revisore Legale.

All'assemblea può essere invitato a partecipare senza diritto di voto, ove nominato, il Direttore.

L'Assemblea ha esclusivamente i seguenti compiti:

- a. approvare le linee generali dell'attività della Fondazione, predisposte dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;
- b. approvare il bilancio consuntivo annuale nei termini di cui al successivo articolo 25;
- c. nominare o revocare il Revisore Legale e approvarne il compenso;
- d. vigilare e monitorare i risultati dell'attività e l'operato del Consiglio di Amministrazione.

I Soci sono rappresentati dal loro legale rappresentante o da loro delegato.

L'Assemblea ha potestà regolamentare per disciplinare il proprio funzionamento e l'attività deliberativa tenendo conto delle tecnologie disponibili e, comunque, della necessità di garantire non solo l'espressione del voto ma anche la partecipazione ai lavori assembleari e la manifestazione dialettica delle opinioni.

Articolo 12

Assemblea, Convocazione e quorum

L'Assemblea è convocata dal Presidente, ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo, oppure su richiesta del Socio Fondatore, o su richiesta dei Soci di Partecipazione che rappresentino almeno il cinquanta per cento (50%) delle quote di partecipazione al Fondo di Gestione, oppure su richiesta di almeno tre (3) membri del Consiglio di Amministrazione o del Revisore Legale.

In sede di convocazione dell'Assemblea è data facoltà all'organo amministrativo di scegliere se l'Assemblea si terrà anche mediante modalità telematiche (in questa ipotesi vi sarà la possibilità di scegliere tra l'intervento di persona nel luogo fisico di convocazione e l'intervento mediante modalità telematiche), ovvero esclusivamente mediante modalità telematiche nella qual ipotesi non vi sarà un luogo fisico di convocazione ed i soci saranno obbligati a collegarsi telematicamente.

Se l'organo amministrativo esercita una delle predette facoltà alternative, nell'avviso di convocazione devono essere indicate le modalità di collegamento telematico.

I mezzi di telecomunicazione dovranno garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto e dovranno rispettare il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; è necessario che:

- (i) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(iv) ove non si tratti di Assemblea totalitaria, nell'avviso di convocazione dovranno essere indicate le modalità di collegamento telematico con facoltà di fornire le specifiche tecniche anche in momenti successivi, ma prima della riunione assembleare.

In caso di Assemblea che si svolge esclusivamente con modalità telematiche si dovrà ritenere svolta l'Assemblea nel luogo ove è presente il segretario dell'Assemblea o il notaio verbalizzante; in caso di Assemblea che prevede, oltre a modalità telematiche, un luogo fisico di convocazione, ivi dovrà essere presente il segretario dell'Assemblea od il notaio verbalizzante.

Nella ipotesi di intervento mediante collegamento telematico, l'avente diritto ad intervenire all'Assemblea dovrà comunicare al Presidente dell'Assemblea l'eventuale presenza nel luogo collegato a distanza di altri soggetti non aventi diritto all'intervento in Assemblea, al fine di ottenere il consenso del Presidente alla loro permanenza nel luogo collegato a distanza, e, nella ipotesi di consenso del Presidente, dovranno essere mantenuta riservatezza e osservate le norme sulla privacy.

Gli avvisi di convocazione sono inviati, anche in via telematica, con modalità che ne attestino la ricezione, almeno 8 giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il termine per l'invio dell'avviso di convocazione può essere ridotto fino a 2 giorni prima della riunione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano il Socio Fondatore e tutti di Soci di Partecipazione e la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei componenti dell'organo di revisione legale in caso di organo collegiale o il Revisore Legale in caso di organo monocratico, salvo il diritto di ciascuno, ivi compreso il Revisore, di opporsi alla discussione di specifici argomenti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo di svolgimento in Italia o in un paese membro dell'Unione Europea, (salva l'ipotesi in cui, dovendosi l'assemblea tenere esclusivamente con modalità telematiche, non sia previsto nell'avviso di convocazione un luogo fisico di convocazione), nonché l'ora della stessa e le modalità di partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione, nei casi in cui venga prevista tale modalità di partecipazione. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che non si può tenere nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di un numero di soci che rappresentino almeno il quaranta per cento (40%) delle quote di partecipazione annue al Fondo di Gestione. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la partecipazione di un numero di soci che rappresentino almeno il venticinque per cento (25%) delle quote di partecipazione annue al Fondo di Gestione.

Le deliberazioni sono approvate col voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione al Fondo di Gestione dei soci presenti in Assemblea.

Le deliberazioni, risultanti dal relativo verbale, sono raccolte in apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

I calcoli dei quorum indicati sono effettuati proporzionalmente alle quote di partecipazione al Fondo di Gestione dell'esercizio in corso alla data della riunione assembleare.

Articolo 13

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è un organo collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi e, nel rispetto della volontà del Fondatore, le delibere di modifica dello statuto e di operazioni straordinarie, ed è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente; il Presidente del Consiglio di Amministrazione è altresì Presidente della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre (3) fino a un massimo di cinque (5) componenti, nominati come di seguito indicato, tenendo anche conto del rispetto della parità di genere:

- tre (3) componenti fra cui il Presidente, nominati dal Socio Fondatore.

Successivamente gli altri componenti verranno nominati secondo le seguenti modalità.

Il Presidente, senza indugio, dopo la nomina da parte del Socio Fondatore dei tre componenti di sua spettanza, effettuerà la ricognizione delle quote di partecipazione annuali al Fondo di Gestione dei Soci di Partecipazione e sulla base della sommatoria delle dette quote di partecipazione annuali al Fondo di Gestione dei Soci di Partecipazione stabilirà il numero dei Consiglieri nominabili da parte dei Soci di Partecipazione fino ad numero massimo di 2 (due) Consiglieri, come segue:

- ove la sommatoria delle quote di partecipazione annuali al Fondo di Gestione dei Soci di Partecipazione fosse inferiore a 75.000,00 euro, non dovrà essere nominato nessun Consigliere;
- ove la sommatoria delle quote di partecipazione annuali al Fondo di Gestione dei Soci di Partecipazione fosse maggiore o uguale a 75.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro, sarà nominabile un (1) Consigliere;
- ove la sommatoria delle quote di partecipazione annuali al Fondo di Gestione dei Soci di Partecipazione fosse maggiore o uguale a 150.000,00 euro saranno nominabili due (2) Consiglieri.

Il Presidente comunicherà il numero di nuovi Consiglieri nominabili ai Soci di Partecipazione chiedendo a questi ultimi di inviare alla Fondazione, entro i successivi trenta (30) giorni dalla comunicazione del Presidente, l'indicazione dei candidati alla carica di Consigliere, accompagnata da documentazione atta a comprovare le condizioni di eleggibilità ed i requisiti di professionalità, di cui al successivo articolo 15.

Il Presidente dopo la verifica, da parte del Consiglio di Amministrazione, delle condizioni di eleggibilità e dei requisiti di professionalità dei candidati, secondo quanto previsto al successivo articolo 15, convocherà in riunione i Soci di Partecipazione al fine di procedere alla votazione dei Consiglieri di loro spettanza.

Nella votazione ciascun Socio di Partecipazione potrà esprimere una sola preferenza.

Ciascun Socio di Partecipazione, fermo restando quanto sopra, potrà esprimere il voto per conto di altri Soci di Partecipazione ricevendo fino a un massimo di tre deleghe. Ad ogni Socio di Partecipazione spetta un voto

e se la quota di partecipazione è multipla di un euro il Socio di Partecipazione ha diritto ad un voto per ogni Euro.

Saranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, a condizione di aver ottenuto almeno 45.000 voti.

Rimane inteso che il candidato o i candidati, che non avessero raggiunto la soglia di 45.000 voti, non verranno eletti ed il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione risulterà incrementato, nel limite di cui sopra, solo del numero dei candidati che abbiano superato la predetta soglia di voti.

In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane di età.

Rimane inteso che, in caso di dimissioni o decadenza di uno o più Consiglieri, si procederà ad una nuova nomina con le stesse modalità con le quali erano stati eletti il/i Consigliere/Consiglieri dimissionari o decaduti. Il/I Consigliere/Consiglieri subentrati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi e scade con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio.

Qualora venisse meno la maggioranza dei suoi membri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e si dovrà procedere a nuova designazione e nomina dei suoi componenti.

Rimane inteso che nel caso di nomina di nuovo Consiglio di Amministrazione, il numero dei suoi componenti sarà determinato, applicando le regole sopra esposte, in base ai Soci di Partecipazione che hanno aderito alla Fondazione alla data di scadenza o di decadenza del Consiglio di Amministrazione uscente.

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione può esercitare un massimo di due mandati consecutivi.

Si applicano al Consiglio di Amministrazione le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sospensione previste dalla normativa vigente.

Articolo 14

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è preposto all'attività di gestione e di amministrazione della Fondazione, definisce gli indirizzi relativi alla gestione del patrimonio, individuando i principi generali e gli obiettivi strategici delle politiche di investimento, approva il bilancio preventivo annuale ed il progetto di bilancio consuntivo accompagnato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla destinazione dell'avanzo di gestione. Ha competenza generale e residuale per tutti gli atti che non siano esplicitamente demandati dalla legge o dal presente Statuto agli altri organi della Fondazione o non espressamente delegati dal Consiglio di Amministrazione ai suoi componenti o al direttore, ove nominato.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di richiesta presentata dall'aspirante Socio, ne delibera l'ammissione.

Il Consiglio di Amministrazione, può deliberare l'esclusione del Socio che non abbia provveduto al pagamento della quota di partecipazione annuale, entro novanta giorni dalla scadenza prevista; qualora l'esclusione sia deliberata nei primi tre esercizi a far data dalla costituzione della fondazione, nonostante l'esclusione, il socio escluso sarà comunque obbligato a versare la quota di partecipazione fino alla scadenza del terzo

esercizio.

Il mancato pagamento, che può dar luogo alla delibera di esclusione del Socio, si verifica nel caso di mancato ricevimento dell'incasso, da parte della Fondazione, entro il novantesimo giorno successivo alla data indicata dal Consiglio di Amministrazione.

L'esclusione ed il recesso del Socio non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati, né alcun diritto sul patrimonio e sul Fondo di Gestione della Fondazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, tra l'altro:

- a. approvare l'ammissione di nuovi soci;
- b. verificare le condizioni di eleggibilità ed i requisiti di professionalità dei candidati al Consiglio di Amministrazione;
- c. dichiarare la decadenza o incompatibilità di componenti del Consiglio di Amministrazione;
- d. accettare eredità, legati, donazioni o rifiutare gli stessi nel caso comportino vincoli non in linea con lo scopo della Fondazione;
- e. nominare il Vicepresidente all'interno del Consiglio di Amministrazione;
- f. l'approvazione del bilancio preventivo entro il 31 ottobre di ciascun anno;
- g. predisporre il progetto di bilancio consuntivo, quest'ultimo accompagnato da relazione illustrativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h. deliberare l'istituzione di sedi secondarie;
- i. deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società, enti, istituti, ed organismi di qualsiasi natura, sia pubblici che privati;
- j. deliberare la costituzione di Commissioni Tecniche e Funzionali ai sensi del successivo articolo 20.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare ai suoi componenti specifici poteri e funzioni.

Articolo 15

Condizioni di eleggibilità e requisiti di professionalità dei Consiglieri

Possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- a. non siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.L.vo 6 settembre 2011 n. 159;
- b. non siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria o per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c. non abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- d. siano in possesso di rilevanti e comprovati requisiti di professionalità e di competenza nei settori di intervento della Fondazione cioè maturati

nelle attività di impresa o attraverso incarichi di amministrazione, di controllo o compiti dirigenziali, presso enti pubblici o privati operanti nei settori di intervento della Fondazione.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione:

- a. i dipendenti della Fondazione in servizio o il cui rapporto di servizio sia cessato da meno di un anno, nonché il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei medesimi;
- b. il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei componenti del Consiglio di Amministrazione uscente.

Articolo 16

Incompatibilità dei Consiglieri

La carica di Consigliere è incompatibile con:

- a. la carica di direttore, ove nominato, di Revisore Legale e di dipendente della Fondazione;
- b. lo stato di coniuge, di convivente, di parente o di affine, fino al terzo grado incluso, del direttore, ove nominato, di un componente del Consiglio di Amministrazione o del Revisore Legale.

Articolo 17

Decadenza e sospensione dalla carica di Consigliere

Il Consiglio di Amministrazione dichiara decaduti i Consiglieri che:

- a. si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 15;
- b. incorrano in cause di incompatibilità di cui all'articolo 16 che non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi o dalla loro contestazione;
- c. non siano intervenuti alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
- d. abbiano omesso di comunicare al Consiglio l'esistenza di una causa di incompatibilità o di sospensione.

Il Consiglio di Amministrazione dichiara sospesi dalla carica i Consiglieri quando:

- a. sia stata provvisoriamente applicata nei loro confronti una delle misure previste dal D. Lvo 6 settembre 2011 n. 159;
- b. sia stata applicata nei loro confronti una misura cautelare di tipo personale.

In tali casi, la sospensione permane per l'intera durata delle misure applicate.

Articolo 18

Funzionamento e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Il Consiglio nomina un segretario. Il Consiglio può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati senza diritto di voto, un rappresentante per ciascuna delle Commissioni Tecniche e Funzionali di cui al successivo articolo 20.

Le riunioni possono tenersi anche mediante modalità telematiche (in questa ipotesi vi sarà la possibilità di scegliere tra l'intervento di persona nel luogo fisico di convocazione e l'intervento mediante modalità telematiche), ovvero esclusivamente mediante modalità telematiche nella qual ipotesi non vi sarà un luogo fisico di convocazione ed i partecipanti saranno obbligati a

collegarsi telematicamente.

Nel caso di riunione mediante una delle predette facoltà alternative, nell'avviso di convocazione devono essere indicate le modalità di collegamento telematico.

I mezzi di telecomunicazione dovranno garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto e dovranno rispettare il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti; è necessario che:

- (i) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- (iv) ove non si tratti di riunione totalitaria, nell'avviso di convocazione dovranno essere indicate le modalità di collegamento telematico con facoltà di fornire le specifiche tecniche anche in momenti successivi, ma prima della riunione.

In caso di riunione che si svolge esclusivamente con modalità telematiche si dovrà ritenere svolto il Consiglio di Amministrazione nel luogo ove è presente il segretario; in caso di riunione che preveda, oltre a modalità telematiche, un luogo fisico di convocazione, ivi dovrà essere presente il segretario della riunione.

Nella ipotesi di intervento mediante collegamento telematico, l'avente diritto ad intervenire alla riunione dovrà comunicare al Presidente la eventuale presenza nel luogo collegato a distanza, di altri soggetti non aventi diritto all'intervento in Consiglio di Amministrazione, al fine di ottenere il consenso del Presidente alla loro permanenza nel luogo collegato a distanza, e, nella ipotesi di consenso del Presidente, dovranno essere mantenuta riservatezza e osservate le norme sulla privacy.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, in Italia o in un paese membro dell'Unione Europea, (salva l'ipotesi in cui, dovendosi la riunione tenere esclusivamente con modalità telematiche, non sia previsto nell'avviso di convocazione un luogo fisico di convocazione), sono inviati, con strumento telematico, che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni prima della riunione ai singoli componenti del Consiglio e al Revisore Legale.

In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare 24 ore prima della riunione a mezzo di qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

Anche in assenza delle predette formalità di convocazione è valida la seduta del Consiglio in forma totalitaria, con la presenza di tutti i Consiglieri e del Revisore, salvo il diritto di ciascuno, ivi compreso il Revisore, di opporsi alla discussione di specifici argomenti.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla riunione. In caso di parità di voti la proposta deliberativa si considera approvata se si è espresso a favore chi presiede

la seduta.

Le deliberazioni risultano da verbale steso su un apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Articolo 19

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. È nominato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Varese contestualmente agli altri Consiglieri nominati dalla stessa, secondo le modalità indicate al precedente articolo 13. Resta in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio e può essere riconfermato.

Svolge le funzioni di Vicepresidente il membro del Consiglio di Amministrazione nominato secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.

Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione ed ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati, procuratori, arbitri, consulenti tecnici e periti, e in qualsiasi grado di giudizio, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, senza diritto di voto, e del Consiglio di Amministrazione, stabilendo il relativo ordine del giorno e dirigendone i lavori.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella prima riunione.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Articolo 20

Commissioni Tecniche e Funzionali

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'istituzione di una o più Commissioni Tecniche e Funzionali con funzione consultiva e propositiva all'attività del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione definisce compiti, durata, funzionamento e composizione delle suddette Commissioni attraverso l'adozione di apposito regolamento.

La partecipazione alle riunioni delle Commissioni è a titolo gratuito e non sono previsti rimborsi spese.

Articolo 21

Revisore Legale

Il Revisore Legale è nominato dall'Assemblea che ne determina la forma monocratica o collegiale che, in quest'ultimo caso, è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

Il Revisore monocratico e, in caso di collegio, almeno un membro effettivo ed uno supplente, devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Revisore Legale resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio a partire da quello in corso alla sua nomina e può essere riconfermato.

In caso di dimissioni o decadenza, il Revisore monocratico viene sostituito da altro Revisore nominato dall'Assemblea, il quale dura in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.

Nel caso di collegio, per la sostituzione, per qualunque causa, il membro uscente verrà sostituito dal supplente più anziano nella carica e ciò per il periodo di durata dell'incarico originario. Al venir meno della possibilità di funzionamento dell'organo per mancanza dei membri nel numero minimo, l'Assemblea provvederà al riguardo.

Il Revisore Legale è l'organo di controllo della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore Legale deve, inoltre, controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato.

Il Revisore Legale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, e può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

I verbali delle attività del Revisore Legale sono riportati su apposito libro.

Articolo 22

Ineleggibilità e incompatibilità

Non possono essere nominati revisore dei conti:

- a. il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il terzo grado incluso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b. i dipendenti della Fondazione;
- c. coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste per i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- d. chi si trovi in una delle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile e, comunque, dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.

L'Assemblea dichiara decaduto il Revisore che si trovi in una delle predette condizioni di ineleggibilità o incompatibilità o che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni consecutive dell'Assemblea o a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dichiarato decaduto ai sensi del comma precedente non può essere nominato per almeno cinque anni dalla data di decadenza.

Articolo 23

Proroga degli organi

Gli organi della Fondazione cessati dalla carica esercitano, limitatamente all'ordinaria amministrazione e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, le rispettive funzioni sino all'insediamento dei corrispondenti nuovi organi.

Articolo 24

Conflitto di interesse

I titolari degli organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della stessa.

Ferme restando le finalità della Fondazione e la sua natura strumentale

rispetto a compiti, ruoli e qualità esponentiale e rappresentativa dei soggetti che la compongono, nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con la Fondazione deve darne immediata comunicazione al Presidente ed al Revisore Legale, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.

I dipendenti della Fondazione sono tenuti a dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse per conto proprio o di terzi. Tale comunicazione è contemporaneamente inviata anche al Revisore Legale.

Articolo 25

Bilancio consuntivo

L'esercizio finanziario della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione deve approvare il progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Il Revisore Legale, entro quindici giorni dall'approvazione del progetto di bilancio consuntivo da parte del Consiglio di Amministrazione, deve redigere apposita relazione con le proprie osservazioni e proposte.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio l'Assemblea deve approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Sono applicabili le previsioni dell'articolo 2429 c.c.

Nella redazione del bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 e seguenti del c.c. nonché dalle ulteriori norme di Legge in materia.

Articolo 26

Avanzi della gestione

Gli avanzi della gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 27

Scioglimento e destinazione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altri enti che perseguano finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità.

Articolo 28

Norma transitoria

Al momento della costituzione della Fondazione il Socio Fondatore nomina il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione di sua competenza, e il Revisore Legale.

Varese, Via Finocchiaro Aprile n.5, lì 23 gennaio 2025

METODOLOGIA PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ANNUALE DI PARTECIPAZIONE (QP) AL FONDO DI GESTIONE

La quota di partecipazione annuale (QP) che ogni Comune dovrà versare alla Fondazione per un periodo minimo di tre esercizi, destinata ad alimentare il Fondo di Gestione, viene individuata sul dato delle **presenze turistiche** riferite all'anno 2023 (fonte ROSS 1000).

Il valore di tale quota annuale QP viene determinato applicando ad un valore teorico (QT) pari a 1.000 euro per ogni frazione intera di 4.000 presenze un correttivo in funzione delle presenze medie 2023 e della popolazione residente al 1° gennaio 2024 (fonte ISTAT).

Più precisamente:

- con presenza media 2023 (presenze/arrivi) ≥ 2 giorni:
 - classe a) residenti ≥ 5.000 $QP = QT * 1,00$
 - classe b) residenti < 5.000 $QP = QT * 0,75$

- con presenza media 2023 (presenze/arrivi) < 2 giorni:
 - classe c) residenti ≥ 50.000 $QP = QT * 1,00$
 - classe d) residenti < 50.000 $QP = QT * 0,50$
 - classe e) residenti < 20.000 $QP = QT * 0,25$
 - classe f) residenti < 5.000 $QP = (QT * 0,25) * 0,75$

Il valore minimo della quota di partecipazione annuale (QP) è determinato comunque in 1.000 euro.

Si riporta di seguito il dettaglio delle quote di partecipazione per Comune.

RIEPILOGO QUOTE

COMUNE	Presenze (ROSS - 2023)	Arrivi (ROSS - 2023)	Presenza media (giorni)	Residenti (ISTAT 01.01.2024)	(QP) Quota partecipazione
AGRA	458	71	6,45	400	1.000 €
ALBIZZATE	1.113	314	3,54	5.135	1.000 €
ANGERA	33.046	11.710	2,82	5.356	8.000 €
ARCISATE	1.471	760	1,94	9.847	1.000 €
ARSAGO SEPRIO	423	67	6,31	4.732	1.000 €
AZZATE	934	460	2,03	4.617	1.000 €
AZZIO	794	384	2,07	770	1.000 €
BARASSO	87	8	10,88	1.672	1.000 €
BARDELLO CON MALGESSO E BREGANO	2.783	1.248	2,23	3.634	1.000 €
BEDERO VALCUVIA	1	0	0,00	660	1.000 €
BESANO	156	48	3,25	2.514	1.000 €
BESNATE	1.233	472	2,61	5.465	1.000 €
BESOZZO	6.604	1.983	3,33	8.772	1.000 €
BIANDRONNO	220	39	5,64	3.178	1.000 €
BISUSCHIO	1	0	0,00	4.276	1.000 €
BODIO LOMNAGO	3.876	2.082	1,86	2.253	1.000 €
BREBBIA	1.219	221	5,52	3.112	1.000 €
BRENTA	335	77	4,35	1.732	1.000 €
BREZZO DI BEDERO	14.264	5.715	2,50	1.204	2.250 €
BRINZIO	203	147	1,38	772	1.000 €
BRISSAGO- VALTRAVAGLIA	1.496	297	5,04	1.312	1.000 €
BRUNELLO	46.892	24.918	1,88	918	2.063 €
BRUSIMPIANO	11.250	5.473	2,06	1.179	1.500 €
BUGUGGIATE	825	382	2,16	3.112	1.000 €
BUSTO ARSIZIO	47.071	22.933	2,05	83.439	11.000 €
CADEGLIANO-VICONAGO	10.256	4.587	2,24	2.173	1.500 €
CADREZZATE CON OSMATE	11.271	2.544	4,43	2.674	1.500 €
CAIRATE	1.498	265	5,65	7.822	1.000 €
CANTELLO	18.639	9.950	1,87	4.774	1.000 €
CARAVATE	518	143	3,62	2.537	1.000 €
CARDANO AL CAMPO	157.906	111.551	1,42	14.753	9.750 €
CARNAGO	409	220	1,86	6.605	1.000 €
CARONNO PERTUSELLA	3.913	1.339	2,92	18.284	1.000 €
CARONNO VARESINO	1	0	0,00	4.833	1.000 €
CASALE LITTA	1.651	493	3,35	2.757	1.000 €
CASALZUIGNO	1.169	365	3,20	1.360	1.000 €
CASCIAGO	939	197	4,77	3.587	1.000 €
CASORATE SEMPIONE	15.882	11.035	1,44	5.609	1.000 €
CASSANO MAGNAGO	8.099	2.621	3,09	21.328	2.000 €
CASSANO VALCUVIA	1	0	0,00	657	1.000 €
CASTELLANZA	9.977	4.223	2,36	13.883	2.000 €
CASTELLO CABIAGLIO	565	320	1,77	571	1.000 €

COMUNE	Presenze (ROSS - 2023)	Arrivi (ROSS - 2023)	Presenza media (giorni)	Residenti (ISTAT 01.01.2024)	(QP) Quota partecipazione
CASTELSEPRIO	1	0	0,00	1.331	1.000 €
CASTELVECCANA	17.953	3.047	5,89	1.833	3.000 €
CASTIGLIONE OLONA	656	130	5,05	7.453	1.000 €
CASTRONNO	429	117	3,67	5.019	1.000 €
CAVARIA CON PREMEZZO	326	68	4,79	5.698	1.000 €
CAZZAGO BRABBIA	1	0	0,00	786	1.000 €
CISLAGO	4.354	1.282	3,40	10.420	1.000 €
CITTIGLIO	8.263	2.414	3,42	3.824	1.500 €
CLIVIO	102	55	1,85	1.988	1.000 €
COCQUIO-TREVISAGO	669	178	3,76	4.631	1.000 €
COMABBIO	1.870	338	5,53	1.179	1.000 €
COMERIO	6.721	2.649	2,54	2.818	1.000 €
CREMENAGA	1	0	0,00	791	1.000 €
CROSIO DELLA VALLE	1	0	0,00	637	1.000 €
CUASSO AL MONTE	1.321	480	2,75	3.541	1.000 €
CUGLIATE FABIASCO	122	35	3,49	3.100	1.000 €
CUNARDO	1.232	334	3,69	2.895	1.000 €
CURIGLIA CON MONTEVIASCO	384	149	2,58	153	1.000 €
CUVEGLIO	1	0	0,00	3.341	1.000 €
CUVIO	4.293	1.470	2,92	1.657	1.000 €
DAVERIO	1	0	0,00	3.069	1.000 €
DUMENZA	2.639	400	6,60	1.436	1.000 €
DUNO	1	0	0,00	154	1.000 €
FAGNANO OLONA	11.498	1.933	5,95	12.478	2.000 €
FERNO	181.378	163.507	1,11	6.665	11.250 €
FERRERA DI VARESE	1	0	0,00	683	1.000 €
GALLARATE	54.875	23.378	2,35	53.257	13.000 €
GALLIATE LOMBARDO	245	157	1,56	1.024	1.000 €
GAVIRATE	28.312	2.635	10,74	9.170	7.000 €
GAZZADA SCHIANNO	18.747	9.765	1,92	4.613	1.000 €
GEMONIO	1.428	316	4,52	2.838	1.000 €
GERENZANO	24.652	16.157	1,53	10.887	1.500 €
GERMIGNAGA	7.408	1.342	5,52	3.708	1.000 €
GOLASECCA	9.581	2.188	4,38	2.623	1.500 €
GORLA MAGGIORE	18	9	2,00	4.831	1.000 €
GORLA MINORE	2.697	1.071	2,52	8.120	1.000 €
GORNATE OLONA	1.170	148	7,91	2.179	1.000 €
GRANTOLA	336	80	4,20	1.225	1.000 €
INARZO	1	0	0,00	1.062	1.000 €
INDUNO OLONA	2.247	1.117	2,01	10.360	1.000 €
ISPRA	36.430	10.722	3,40	5.312	9.000 €
JERAGO CON ORAGO	74	39	1,90	5.161	1.000 €
LAVENA PONTE TRESA	16.454	8.202	2,01	5.669	4.000 €
LAVENO-MOMBELLO	40.190	13.421	2,99	8.360	10.000 €
LEGGIUNO	15.364	3.832	4,01	3.553	2.250 €
LONATE CEPPINO	798	253	3,15	5.084	1.000 €
LONATE POZZOLO	44.791	33.883	1,32	11.403	2.750 €

COMUNE	Presenze (ROSS - 2023)	Arrivi (ROSS - 2023)	Presenza media (giorni)	Residenti (ISTAT 01.01.2024)	(QP) Quota partecipazione
LOZZA	1	0	0,00	1.183	1.000 €
LUINO	60.930	22.046	2,76	14.190	15.000 €
LUVINATE	256	62	4,13	1.341	1.000 €
MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	98.534	25.015	3,94	2.361	18.000 €
MALNATE	4.698	2.702	1,74	16.513	1.000 €
MARCHIROLO	200	64	3,13	3.589	1.000 €
MARNATE	218	99	2,20	8.111	1.000 €
MARZIO	265	90	2,94	304	1.000 €
MASCIAGO PRIMO	1	0	0,00	291	1.000 €
MERCALLO	2120	775	2,74	1.805	1.000 €
MESENZANA	318	82	3,88	1.735	1.000 €
MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	3.438	1.274	2,70	1.503	1.000 €
MONVALLE	7.550	2.579	2,93	1.941	1.000 €
MORAZZONE	363	117	3,10	4.307	1.000 €
MORNAGO	904	309	2,93	4.877	1.000 €
OGGIONA CON SANTO STEFANO	624	178	3,51	4.336	1.000 €
OLGIATE OLONA	122.859	90.367	1,36	12.751	7.500 €
ORIGGIO	1	0	0,00	8.000	1.000 €
ORINO	610	172	3,55	833	1.000 €
PORTO CERESIO	8.624	2.840	3,04	2.869	1.500 €
PORTO VALTRAVAGLIA	26.263	5.491	4,78	2.271	4.500 €
RANCIO VALCUVIA	1	0	0,00	924	1.000 €
RANCO	22.881	9.210	2,48	1.241	3.750 €
SALTRIO	1	0	0,00	2.989	1.000 €
SAMARATE	1.913	915	2,09	16.109	1.000 €
SANGIANO	320	67	4,78	1.434	1.000 €
SARONNO	203.112	129.783	1,57	38.591	25.000 €
SESTO CALENDE	38.182	8.698	4,39	10.977	9.000 €
SOLBIATE ARNO	1	0	0,00	4.009	1.000 €
SOLBIATE OLONA	91.260	53.816	1,70	5.422	5.500 €
SOMMA LOMBARDO	342.026	262.629	1,30	17.784	21.250 €
SUMIRAGO	129	28	4,61	6.006	1.000 €
TAINO	62	54	1,15	3.612	1.000 €
TERNATE	19.669	6.822	2,88	2.489	3.000 €
TRADATE	9.541	1.301	7,33	18.978	2.000 €
TRAVEDONA-MONATE	5.414	1.449	3,74	3.896	1.000 €
TRONZANO LAGO MAGGIORE	1.123	513	2,19	233	1.000 €
UBOLDO	334	66	5,06	10.875	1.000 €
VALGANNA	24.915	6.748	3,69	1.596	4.500 €
VARANO BORGHI	22.521	12.854	1,75	2.488	1.000 €
VARESE	314.030	148.494	2,11	78.819	78.000 €
VEDANO OLONA	746	40	18,65	7.413	1.000 €
VENEGONO INFERIORE	256	52	4,92	5.981	1.000 €
VENEGONO SUPERIORE	1.163	593	1,96	7.346	1.000 €

COMUNE	Presenze (ROSS - 2023)	Arrivi (ROSS - 2023)	Presenza media (giorni)	Residenti (ISTAT 01.01.2024)	(QP) Quota partecipazione
VERGIATE	33.243	16.497	2,02	8.615	8.000 €
VIGGIÙ	2.091	966	2,16	5.187	1.000 €
VIZZOLA TICINO	40.042	36.480	1,10	588	1.875 €
TOTALE	2.483.238	1.389.300	2,97	881.000	415.688 €
PROVINCIA DI VARESE	almeno pari a 10 quote Comuni				10.000 €
TOTALE COMPLESSIVO					425.688 €